

CIRCOLARE N. 9 DEL 24 NOVEMBRE 2023

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER MINIMI, FORFETTARI E ASD

Rif. normativi
e di prassi:

DL n. 36/2022 (c.d. decreto “PNRR 2”)

In sintesi

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto “PNRR 2”) ha previsto l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio (c.d. “regime dei minimi”), nonché per talune associazioni sportive dilettantistiche. L'obbligo, che inizialmente riguardava solo i soggetti che avevano percepito compensi superiori a 25.000 € nel 2021, è esteso a tutti a far data dal 1° gennaio 2024.

I soggetti interessati

Sono obbligati all'emissione di fattura elettronica i soggetti

- rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 c.d. “regime dei minimi”;
- rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- A.S.D. che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Regime sanzionatorio

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta, in primis, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
- da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Ai fini della riduzione delle sanzioni previste trovano applicazione gli istituti del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso.

Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

La fatturazione estera

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti.

L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Natura dell'operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfetari) o "Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro.

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l'importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L'imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

- entro il 31 maggio, per il 1° trimestre
- entro il 30 settembre, per il 2° trimestre
- entro il 30 novembre, per il 3° trimestre
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il 4° trimestre.

I codici F24 per il versamento sono "2521", "2522", "2523" e "2524" a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l'anno di riferimento.

Si ricorda che, se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000,00 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (quindi entro il 30 novembre).

Si veda in proposito l'apposita comunicazione di studio.

ATTENZIONE: Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere fattura elettronica a prescindere dal regime adottato.

Per tutte le altre fatture (es: docenze, riaddebito costi condivisione spazi, fatturazione a enti sanitari con P.IVA), vige l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

Obbligo di conservazione decennale delle fatture elettroniche

L'obbligo di fatturazione elettronica comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica decennale delle fatture elettroniche, a norma ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972. Si invita il cliente a verificare che il software prescelto includa tale servizio

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Fontanella

*Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo:
info@studiofontanella.org*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.